



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Gianni Bonelli

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

Il giorno 6 del mese di dicembre dell'anno 2022 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

**ha assunto la seguente deliberazione:**

**n. 685 del 06/12/2022**

**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE (EXTRA RETE FORMATIVA) PER UN MEDICO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA.**



**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE (EXTRA RETE FORMATIVA) PER UN MEDICO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Su proposta n. 746 in data 22/11/2022 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

**vista** la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

**vista** la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

**premess**o che le Università si avvalgono delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento delle attività formative, sia teoriche che pratiche da parte dei medici in formazione specialistica, ai fini di completare la loro esperienza professionale;

**precisato** che l'art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

**richiamati:**

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'articolo 6 del medesimo "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università", che prevede la possibilità di convenzionamento tra Università e Regioni connessi alla formazione degli specializzandi;
- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera;
- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 "Standard, requisiti ed indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", introduce gli standard e i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa e assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della



Scuola. Tale Decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

**considerato** che l'art. 1 comma 2 dell'allegato 1 del sopra citato D.I. 402/2017 prevede nello specifico che:

- le Scuole di specializzazione possano ampliare la rete formativa mediante stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione di specializzandi;
- con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- i medici specializzandi possano effettuare un periodo di formazione in strutture non appartenenti alla rete formativa sia in Italia che all'estero, per un periodo non superiore a 18 mesi, nell'arco della carriera di specializzazione;

**dato atto** che il Prof. Franco Odicino, Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Brescia, con PEC del 18.10.2022, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0070318, formalizzava all'ASST dei Sette Laghi la richiesta di accogliere il Dott. Matteo Epis iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione sopra indicata, per la frequenza di un periodo di formazione extra rete formativa, presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia diretta dal Prof. Fabio Ghezzi;

**dato atto** che il Prof. Fabio Ghezzi, Direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia, in data 27.10.2022 e la Dott.ssa Anna Iadini, Responsabile f.f. della S.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, in data 31.10.2022 hanno espresso parere favorevole;

**vista e richiamata** l'e-mail del 11.11.2022 con cui l'Università degli Studi dell'Insubria conferma la capacità ricettiva della Scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia per l'accoglimento dello specializzando iscritto al III anno;

**rilevato** che lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di medici in formazione specialistica, permette di verificare gli apprendimenti e le capacità da parte degli studenti;



**considerato** che è interesse di questa Azienda promuovere e favorire la collaborazione didattica nelle materie proprie dell'attività istituzionale, anche al fine di completare la formazione accademico-professionale degli iscritti alle Scuole di specializzazione;

**esaminata** la convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante (extra rete formativa), definita, sulla base di successive intese tra i competenti uffici allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1);

**ritenuto**, alla luce delle considerazioni sopra indicate, di proporre la stipula della convenzione di che trattasi, mediante la quale l'ASST dei Sette Laghi si impegna, in qualità di Ente ospitante, ad accogliere presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia il medico in formazione specialistica Dott. Matteo Epis, a decorrere dal 9.1.2023 sino al 30.6.2023;

**dato atto** che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti l'agente, l'oggetto, la forma, la funzione e il contenuto);

**rilevato** che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**ritenuto** di condividere la sopra richiamata proposta;

**visto** il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti l'agente, l'oggetto, la forma, la funzione e il contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

**assunta** la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

**acquisito** il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario f.f.;

### **DELIBERA**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare e stipulare la convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante (extra rete formativa) tra l'ASST dei Sette Laghi e l'Università degli Studi di Brescia, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1), mediante la quale l'ASST dei Sette Laghi si impegna, in qualità di Ente ospitante, ad accogliere presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia, il medico in formazione specialistica Dott. Matteo Epis;



2. di prendere e dare atto che la suddetta convenzione decorre dal 9.1.2023 sino al 30.6.2023;
3. di comunicare all'Università degli Studi di Brescia che il medico in formazione specialistica dovrà assumere diretti contatti con la S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane prima dell'avvio della frequenza presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia e ciò al fine di garantire l'espletamento di tutte le procedure di accoglienza e di ingresso del medico in formazione specialistica nell'ambito dell'Azienda;
4. di evidenziare altresì che, il suddetto Direttore deve curare, per quanto di competenza gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in conformità al Regolamento aziendale approvato con deliberazione dell'ASST dei Sette Laghi n. 503 del 09.08.2019 avente ad oggetto: "Regolamento interno per l'individuazione dei datori di lavoro delegati, dei Dirigenti e dei Preposti, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché dei principali obblighi ad essi attribuiti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Adozione Regolamento interno: Modifica";
5. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutte le Strutture Aziendali interessate e, in particolare, alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, alla Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri e al Direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia, dando mandato alle medesime di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza ivi inclusi quelli della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane connessi alla copertura assicurativa Inail ed alla cura delle procedure di accoglienza e inserimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE (EXTRA RETE FORMATIVA) DEL DOTT. MATTEO EPIS PRESSO L'ASST DEI SETTE LAGHI PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA.**

L'Università degli Studi di Brescia, con sede legale in Brescia, Piazza del Mercato 15, codice fiscale n. 98007650173, di seguito indicata "Università", nella persona del Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Prof. Franco Odicino;

**E**

L'ASST dei Sette Laghi di Varese, Viale Borri n. 57, P. Iva n. 03510050127, di seguito denominata "Ente ospitante", rappresentata per la firma del presente atto dal Responsabile ad interim della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Avv. Ugo Palaoro, a ciò delegato dal Direttore Generale Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Gianni Bonelli, con nota prot. n. 56099 del 9.8.2022;

**PREMESSE**

- Visto l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 che prevede la possibilità, per le Università, di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/2016/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco

riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” e s.m.i.;

- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l’art. 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università”;

- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente per oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

- Visto il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all’accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un’apposita convenzione tra Università ed Enti ospitanti per lo svolgimento di periodi di fuori rete formativa;

- Atteso che tale Decreto ha previsto che, con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in

rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.

Tenuto conto che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Brescia, nella seduta del 18.10.2022, ha espresso parere favorevole alla proposta pervenuta e ha accertato l'interesse della Dott. Matteo Epis a svolgere un periodo di stage formativo presso l'ASST dei Sette Laghi, predisponendo il relativo piano delle attività formative del medico in formazione specialistica;

**E' PREMESSO INOLTRE CHE:**

l'ASST dei Sette Laghi costituisce struttura delle rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi dell'Insubria e possiede ulteriore capacità recettiva (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Oggetto**

L'Ente ospitante si impegna ad accogliere presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia dell'ASST dei Sette Laghi il medico specialista in formazione, Dott. Matteo Epis, nato a *omissis* il *omissis*, C.F. *omissis*, iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Brescia per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della

rete formativa.

### **Art. 3 – Strutture**

L'Ente ospitante per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione mette a disposizione le strutture, i servizi logistici e il personale facente capo alla propria S.C. Ostetricia e Ginecologia. Il medico in formazione specialistica frequenterà la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 368/1999, affinché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

### **Art. 4 - Programma formativo**

Nel rispetto dell'alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dall'Università, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore della Struttura Complessa di destinazione, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

L'Università dichiara che l'attività prevista nel piano formativo non comporta esposizione a radiazioni ionizzanti e che pertanto lo specializzando è classificato come lavoratore "non esposto".

E' vietata la partecipazione ad attività che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti.

### **Art. 5 – Attività**

La partecipazione alle attività svolte presso la struttura sanitaria sarà finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione, la frequenza non costituirà in alcun modo

rapporto di lavoro né con l'Università né con l'Ente ospitante.

Il piano formativo dello specializzando prevede i seguenti obiettivi del periodo di tirocinio extra-rete formativa:

- sviluppo delle specifiche competenze tecniche nelle singole procedure chirurgiche nel trattamento delle patologie ginecologiche sia benigne che maligne
- conseguimento di un metodo diagnostico con necessario ad una corretta pianificazione del trattamento chirurgico della paziente ginecologica
- partecipazione guidata ed assistita all'attività clinica e chirurgica in sala parto
- partecipazione guidata ed assistita all'attività chirurgica finalizzata all'ottenimento di progressiva indipendenza operativa
- frequenza e partecipazione attiva e assistita alle attività ambulatoriali in ambito ginecologico ed ostetrico
- conseguimento di un metodo diagnostico necessario ad una corretta pianificazione dei trattamenti clinici e chirurgici della paziente ostetrica
- approfondimento della conoscenza dei fondamenti di assistenza medica con metodo di ricerca scientifica e sperimentale per la cura della paziente ginecologica
- partecipazione a meeting, riunioni di confronto dei casi clinici, discussioni multidisciplinari (elaborazione e presentazione di casi clinici e correlazione degli stessi con le informazioni ed i dati desunti dalla letteratura scientifica esistente);
- partecipazione all'attività di raccolta di dati e di materiale iconografico a fini di studio, ricerca, consultazione ed eventuale successiva elaborazione

di documentazione scientifica.

#### **Art. 6 – Tutor**

##### **Accertamento frequenza e monitoraggio dell'attività di stage**

Lo svolgimento dell'attività integrativa è seguito e verificato per l'Università degli Studi di Brescia dal Prof. Franco Odicino, Tutor universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

L'attività didattica integrativa si svolgerà sotto la guida del Prof. Fabio Ghezzi, Direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia, individuato come Tutore dall'Ente ospitante. L'accertamento della regolare partecipazione del medico specialista in formazione alle attività formative sarà affidato al Tutore, il quale provvederà a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Il Tutor dell'Ente ospitante avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico specialista in formazione, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati, avrà cura altresì di rendicontare le presenze/assenze del medico e trasmettere il relativo tabulato all'Università.

A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal medico specialista in formazione, in particolare rispetto alle attività formative.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 7 – Coperture Assicurative**

L'Ente ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura

assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

La responsabilità civile per colpa grave resta a carico dello specializzando.

#### **Art. 8 – Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente ospitante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo l'Ente ospitante garantisce le misure generali e specifiche (ivi compresa l'attività info-formativa ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni) per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente ospitante stesso. Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Le Parti convengono che l'accertamento dell'idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese dell'Università.

L'avvio della frequenza presso l'Ente ospitante è subordinato alla presentazione della "*Idoneità specifica alla mansione*" del medico in formazione specialistica, emessa dal Medico Competente dell'Università.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente ospitante (art. 18 del D.Lgs.

81/2008 di cui al 1° comma) quale datore di lavoro, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli stessi, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

Il medico in formazione specialistica dovrà comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dall'Ente ospitante, secondo la normativa vigente di igiene e sicurezza sul lavoro.

La suddetta *Certificazione di idoneità* è messa a disposizione anche del Direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia dell'ASST dei Sette Laghi, del RSPP, e del Direttore della S.C. Fisica Sanitaria.

#### **Art. 9 – Trattamento dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari alla stipula ed esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e della normativa nazionale vigente.

Nello svolgimento della Convenzione, stante la coincidenza delle finalità del trattamento, le Parti agiscono in qualità di Contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 GDPR e definiscono i propri obblighi e le proprie responsabilità in uno specifico Accordo di Contitolarità, che si allega alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante (allegato 1). L'accordo definisce nel dettaglio gli obblighi e le responsabilità delle Parti in merito all'osservanza del GDPR.

#### **Art. 10 - Codice di comportamento e PTPCT**

Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

• del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;

• delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione dedicata all'Amministrazione trasparente;

e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

#### **Art. 11 – Mensa e uniformi**

L'Ente ospitante assicura al medico specialista in formazione che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

#### **Art. 12 – Doveri del medico in formazione**

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione. Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal medico in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; esso partecipa sotto

la guida del Tutore dell'Ente ospitante, alla totalità delle attività mediche della S.C. Ostetricia e Ginecologia per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal Tutore.

Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Durante l'attività di formazione presso l'Azienda il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

#### **Art. 13 – Durata**

La presente convenzione decorre dal 9.1.2023 al 30.6.2023. Non è ammesso tacito rinnovo. E' prevista facoltà di proroga alle medesime condizioni, previo accordo tra le parti da formalizzare mediante scambio di corrispondenza.

L'eventuale richiesta di proroga dovrà essere presentata per iscritto, almeno 30 giorni prima della scadenza, alla S.C. Affari Generali e Legali, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.

Lo specializzando non può svolgere attività di tirocinio in strutture extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

#### **Art. 14 – Recesso**

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso di 1 mese da inoltrare mediante - lettera raccomandata con avviso di ricevimento - oppure anche mediante PEC.

L'Università ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora la struttura posta a disposizione non dovesse essere

più rispondente, alle esigenze formative del medico di formazione specialistica.

#### **Art. 15 – Imposte**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dall'Università ai sensi dell'art. n. 7. del DM 23 Gennaio 2004.

#### **Art. 16 – Controversie**

Per qualsiasi vertenza dovesse sorgere dall'interpretazione, esecuzione della presente convenzione, le Parti convengono di eleggere quale Foro competente il Foro di Varese.

#### **Art. 17 – Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

#### **Art. 18 – Sottoscrizione**

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e secondo le modalità previste dall'art. 24, commi 1 e 2, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'amministrazione digitale".

Per l'Università degli Studi di Brescia

IL DIRETTORE

della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia

Prof. Franco Odicino

per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese:

per delega di firma del Direttore Generale

**IL RESPONSABILE AD INTERIM**

S.C. Affari Generali e Legali

(Dott. Avv. Ugo Palaoro)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA  
Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia

**Progetto formativo individuale per l'attività presso strutture sanitarie extrarete formative per medici in formazione specialistica**

**MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA:** Dott. Epis Matteo  
**Scuola di Specializzazione in:** Ginecologia e Ostetricia.  
**Anno di corso:** III  
Nato a *omisis* il *omisis*  
Codice fiscale *omisis*  
Tel *omisis*  
e-mail *omisis*

**AZIENDA/ENTE PRESSO CUI SI SVOLGE IL PERIODO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA:**  
ASST Settelaghi – Ospedale F. Del Ponte - Varese.  
Reparto di Ginecologia e Ostetricia  
Referente amm.vo .....tel..... e-mail .....

**Tutor universitario** Prof. Franco Odicino (UNI.BS)  
**Tutor struttura ospitante** Prof. Fabio Ghezzi

**Durata e periodo di formazione fuori rete:** 6 (gennaio-giugno) prorogabili

**Obiettivi formativi, attività professionalizzanti:**

- sviluppo delle specifiche competenze tecniche nelle singole procedure chirurgiche nel trattamento delle patologie ginecologiche sia benigne che maligne
  - conseguimento di un metodo diagnostico con necessario ad una corretta pianificazione del trattamento chirurgico della paziente ginecologica
  - partecipazione guidata ed assistita all'attività clinica e chirurgica in sala parto
  - partecipazione guidata ed assistita all'attività chirurgica finalizzata all'ottenimento di progressiva indipendenza operativa
  - frequenza e partecipazione attiva e assistita alle attività ambulatoriali in ambito ginecologico
  - conseguimento di un metodo diagnostico necessario ad una corretta pianificazione dei trattamenti clinici e chirurgici della paziente chirurgica
  - approfondimento della conoscenza dei fondamenti di assistenza medica con metodo di ricerca scientifica e sperimentale per la cura della paziente ginecologica
  - partecipazione a meeting, riunioni di confronto dei casi clinici, discussioni multidisciplinari (elaborazione e presentazione di casi clinici e correlazione degli stessi con le informazioni ed i dati desunti dalla letteratura scientifica esistente);
- partecipazione all'attività di raccolta di dati e di materiale iconografico a fini di studio, ricerca, consultazione ed eventuale successiva elaborazione di documentazione scientifica...

L'assicurazione è a carico di (*da compilare a cura della struttura ospitante*):

- Azienda/Ente ospitante
- Medico in formazione specialistica

Data, 12 10 2022

Il Medico in formazione specialistica (*firma*).....

Il Tutor Universitario (*firma*).....

Il Tutor struttura ospitante (*firma*) .....

Il Rappresentante Legale della Struttura ospitante .....

## **Allegato 1**

### **ACCORDO DI CONTITOLARITÀ**

#### **AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679**

#### **TRA**

L'ASST dei Sette Laghi di Varese, Viale Borri n. 57, codice fiscale/P. IVA n. 03510050127, di seguito denominata "Contitolare", rappresentata per la firma del presente atto dal Responsabile ad interim della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Avv. Ugo Palaoro, a ciò delegato dal Direttore Generale Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Gianni Bonelli, con nota prot. n. 56099 del 9.8.2022;

#### **E**

L'Università degli Studi di Brescia, C.F. n. 98007650173, nella persona del Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia Prof. Franco Odicino, con sede legale in Brescia, in Piazza del Mercato n. 15, di seguito denominata "Contitolare",

#### **PREMESSO CHE**

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR), pienamente efficace dal 25 maggio 2018, prevede che qualora due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento assumono il ruolo di "Contitolari" del trattamento (art. 26 GDPR);
- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per i Contitolari di determinare: «in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14» (art. 26, paragrafo 1).

#### **CONSIDERATO CHE**

- la partecipazione alle attività svolte presso la struttura sanitaria sarà finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione, nonché dal piano formativo presentato dallo specializzando e ne rappresenterà parte integrante; la

frequenza non costituirà in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'Ente ospitante;

➤ lo svolgimento di tale attività al fine di adempiere a quanto riportato nella Convenzione sopra citata comporta il trattamento congiunto di dati personali, come definiti all'art. 4, comma 1, punto 1) del Regolamento UE/2016/679, di seguito denominato "Regolamento".

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### 1. Premesse

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### 2. Dati personali oggetto del trattamento

2.1. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, comma 1 punto 2) del Regolamento ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati dei soggetti Interessati coinvolti nelle prestazioni oggetto della Convenzione in esame, già presenti in tutti gli archivi dei Contitolari, sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

2.2. I Contitolari, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli Interessati, si danno reciprocamente atto che trattano i seguenti dati degli Interessati:

Categorie di dati personali:	<input checked="" type="checkbox"/> Dati personali comuni (dati di contatto, indirizzi, ecc.)	<input type="checkbox"/> Dati economici e finanziari	<input type="checkbox"/> Dati relativi allo stato di salute o dati genetici	<input type="checkbox"/> Dati biometrici	<input type="checkbox"/> Dati politici, religiosi o sindacali
	<input type="checkbox"/> Dati relativi alla vita sessuale	<input type="checkbox"/> Dati giudiziari	<input type="checkbox"/> Dati multimediali (immagini o video)	<input type="checkbox"/> Dati di minori	<input type="checkbox"/> Altro: _____
Categorie di interessati:	<input type="checkbox"/> Fornitori/Consulenti	<input type="checkbox"/> Dipendenti o familiari	<input type="checkbox"/> Pazienti	<input type="checkbox"/> Familiari dei pazienti	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: medici specializzandi
Finalità del trattamento:	Svolgimento tirocinio formativo professionalizzante extra rete formativa				
Modalità del trattamento dei dati:	I dati potranno venire trasmessi via mail o pec				

2.3. L'accordo di contitolarità non si applica ai trattamenti di dati acquisiti nello svolgimento di trattamenti in contitolarità, ma poi eseguiti da ogni Titolare per proprie finalità.

### **3. Finalità della contitolarità**

3.1. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e di gestione dei rapporti con i proprietari dei dati, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo.

### **4. Obblighi e responsabilità dei Contitolari**

4.1. I Contitolari, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali e, qualora dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui un'altra Parte sia Titolare in via autonoma, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

4.2. I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali dello specializzando esclusivamente per le finalità definite al punto 3.1, come richiamate nelle informative consegnate all'interessato, vietandone ogni uso per finalità proprie del singolo Titolare.

4.3. I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali secondo i principi di legalità ed equità ai sensi dell'art. 5 GDPR e con modalità tali da assicurare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni e garantire che le informazioni e i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati, anche in termini di conservazione, rispetto a quanto necessario per le finalità perseguite.

4.4. I Contitolari si impegnano ad adottare le misure di sicurezza, organizzative e tecniche, adeguate a proteggere i dati oggetto del trattamento ex art. 32 GDPR, nonché a vincolare i propri collaboratori alla riservatezza - anche dopo la fine del rapporto di lavoro - e a garantire la costante ed effettiva conoscenza della normativa privacy delle proprie risorse.

4.5. In relazione ad eventuali data breach, ciascun Contitolare si impegna a gestire gli eventuali adempimenti connessi al data breach di cui agli artt. 33 e 34 GDPR, previa opportuna comunicazione al Contitolare ove la violazione e la successiva notifica possa comportare anche

solo un danno reputazionale anche per esso. A tal riguardo, i Contitolari si impegnano alla massima collaborazione al fine di mitigare gli eventuali impatti derivanti dalle violazioni sui diritti e libertà degli interessati.

4.6. In relazione agli eventuali Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR coinvolti nei trattamenti eseguiti in regime di contitolarità, i Contitolari si impegnano a predisporre in autonomia la nomina del proprio Responsabile mediante la stipulazione di un contratto che definisca la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, con le modalità stabilite dall'art. 28 GDPR.

4.7. In relazione agli obblighi di informazione verso l'Interessato, ciascun contitolaresi impegna a redigere e fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, dando evidenza in modo chiaro e comprensibile per l'Interessato la situazione di Contitolarità del Trattamento.

4.8. In relazione all'esercizio dei diritti degli Interessati, fatta salva l'individuazione di ASST dei Sette Laghi quale punto di contatto principale per gli Interessati, stante la possibilità per questi ultimi di rivolgere le proprie richieste a tutti i Contitolari, i Contitolari si impegnano ad inoltrare immediatamente la richiesta all'URP dell'ASST dei Sette Laghi ed a supportarla in tutto l'iter istruttorio e di riscontro della stessa.

## **5. Segretezza e confidenzialità**

5.1. I Contitolari del Trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità.

5.2. In ogni caso, i Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

## **6. Responsabilità dei Contitolari**

6.1. Nei confronti degli Interessati, i Contitolari rispondono in solido per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun Contitolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo. Pertanto, ogni Contitolare potrà trovarsi nella condizione di dover risarcire *in toto* l'Interessato che dimostri di essere stato danneggiato dal Trattamento e, soltanto in un momento successivo, potrà rivalersi

sugli altri Contitolari responsabili o co-responsabili dell'effettivo danno, esercitando la c.d. azione di regresso.

6.2. Anche in caso di sanzioni, emanate dalle Autorità competenti e riferibili al Trattamento in oggetto, il peso della sanzione sarà sopportato da tutti i Contitolari, *pro quota* ed in solido tra loro, a meno che non emerga in modo inequivocabile la responsabilità di uno solo di essi. In tal caso, l'onere di assolvere la sanzione graverà unicamente sul Contitolare effettivamente responsabile della violazione.

## **7. Diffusione accordo**

7.1. Gli Interessati potranno consultare il presente accordo che è messo a disposizione dai medesimi presso i competenti uffici dei contitolari, avanzando richiesta via e-mail. Per l'Università degli Studi di Brescia è franco.odicino@unibs.it per l'ASST dei Sette Laghi è urp@asst-settelaghi.it.

## **8. Disposizioni conclusive**

8.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra i Contitolari.

8.2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

8.3. I Contitolari hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Contitolare del trattamento

per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese:

per delega di firma del Direttore Generale

IL RESPONSABILE AD INTERIM

S.C. Affari Generali e Legali

(Dott. Avv. Ugo Palaoro)

Contitolare del trattamento

Per l'Università degli Studi di Brescia

IL DIRETTORE

DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Prof. Franco Odicino

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI  
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese  
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 685 del 06/12/2022

**OGGETTO:** CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE (EXTRA RETE FORMATIVA) PER UN MEDICO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA.

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 06/12/2022 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

**Questo documento è stato firmato da:**

**Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Palaoro Ugo - Responsabile ad interim S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa**

**Maffioli Lorenzo - Direttore Direzione Sanitaria**

**Maffioli Lorenzo - Direttore ad interim DIREZIONE SOCIO SANITARIA**

**Bonelli Gianni - Direttore Direzione Generale**

**Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere**

Istruttoria redatta da: Aletti Donatella